

N. 1202/2014

Reg. Sent

Data del deposito

03-02-2015

Data di irrevocabilità

N. 4228/2014 R.G. notizie di reato

N. 16862/2014 R.G. Tribunale

N. Reg. Esec.

N. Campione penale

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE PENALE

SENTENZA

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - Sez. Prima, coll. B - composto da:

Dr. Francesco PELLECCIA

Presidente

Dr.ssa Stefania DANIELE

Giudice (est.)

Dr.ssa Diana BOTTILLO

Giudice

alla pubblica udienza del 22.1.2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

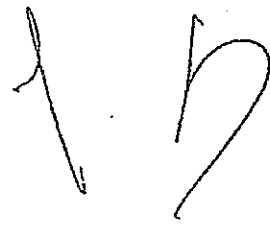
nei confronti di:

L.  Vi nato a

DETENUTO IN CARCERE per altra causa – presente

IMPUTATO

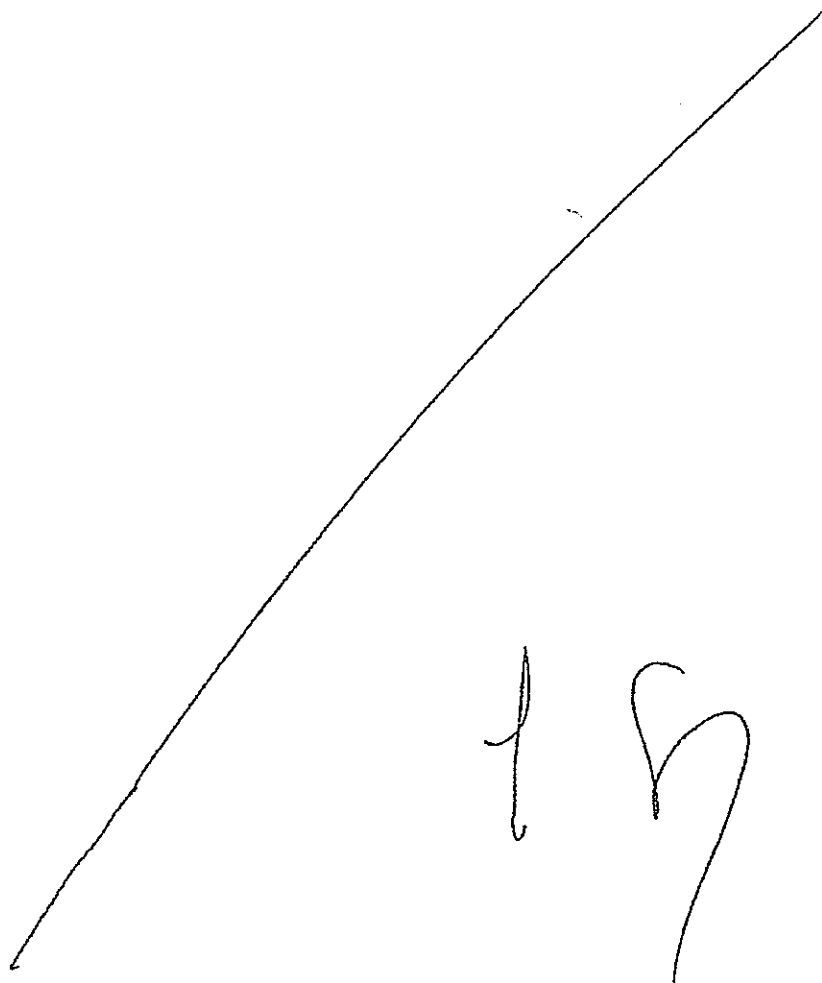
VEDI ALLEGATO



CONCLUSIONI

L'imputato, a mezzo dei difensori, chiede, ai sensi dell'art. art. 444 c.p.p., la definizione del giudizio in relazione al delitto di cui alla contestazione suppletiva formulata dal PM, ex art. 517 c.p.p., all'udienza del 18.9.2014, l'applicazione della pena finale di mesi undici di reclusione, così determinata: pena base, anni due di reclusione; ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.; ridotta, infine, per la scelta del rito a quella finale suindicata.

Il Pm presta il consenso.

A long, thin diagonal line is drawn across the lower half of the page. To the right of this line, there is a handwritten signature that appears to be 'G. P.'.

V.

A) delitto p. e p. dagli artt. 110, 319, 319 bis 320, 321 cp in relazione a quanto previsto dall'art. 322 bis comma secondo n. 2) CP perchè, in concorso con R. A. quale impiegato di Impregilo spa e con altre persone in corso di identificazione e per le quali tutte quale si procede separatamente, quale intermediario di fatto e senza mandato tra le imprese italiane e i rappresentanti del Governo di Panama nonchè anch'egli beneficiario ultimo e *pro quota* dei corrispettivi economici ultimi concordati, al fine di procurare condizioni di maggior favore nell'esecuzione e successivamente nel pagamento delle opere legate all'appalto per l'ampliamento del sistema di chiuse del Canale di Panama per la società del gruppo Impregilo nonchè per consentire alla stessa società l'indebito vantaggio dell'attribuzione dell'appalto per la costruzione della metropolitana di Panama City del valore stimato di circa un miliardo e mezzo di dollari, operazioni economiche internazionali, riceveva dalla società Impregilo per sé ed altri in primo luogo le somme di importo indeterminato e comunque non inferiore a dollari usa 50 mila circa asseritamente imputate, tra l'altro, al rimborso delle spese per la trasferta in Sardegna in forma privata di impiegato di Impregilo spa ed altre persone allo stesso legate, somme in concreto trasferite al I su un conto estero in forma occulta ed extracontabile delegando essa Impregilo un subappaltatore di nazionalità venezuelana allo stato non identificato, ed in secondo luogo la promessa quale corrispettivo illecito delle decisioni politico-amministrative volte a determinare l'attribuzione dell'appalto descritto, di più utilità di rilievo economico in corso di preciso accertamento nell'ammontare, da assicurarsi in concreto ai destinatari in modo occulto e comunque mascherato, in particolare e tra l'altro, assumendo l'Impregilo i costi economici per la costruzione di un ospedale pediatrico dell'ammontare orientativo di oltre venti milioni di dollari la cui concreta realizzazione era demandata alle società facenti capo a R. O. A. imprenditore operante in modo occulto in società di fatto con il predetto e prestanome dello stesso.

Fatti accertato in Napoli nel marzo 2013 e commessi a Panama fino a tutto agosto 2011

« schiavo 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP sede in data 13.2.2014, L. V. , nato a [redacted] veniva tratto a giudizio, in stato di custodia cautelare in carcere (o.c.c. del GIP del Tribunale di Napoli emessa il 16.12.2013, posta in esecuzione il 20.12.2013), dinanzi al Tribunale di Napoli - VI sezione penale, in composizione collegiale, per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 629 commi 1 e 2 comma c.p., in relazione a quanto previsto dall'art. 628 co. 3 n. 1 c.p., ultima ipotesi, così come meglio specificato nella rubrica del menzionato decreto (contestazione corrispondente a quella di cui al capo B, riportato nell'epigrafe della suindicata ordinanza coercitiva).

Instaurato il dibattimento il 9.4.2014, ammesse le prove dedotte dalle parti e dato inizio all'attività istruttoria (udienze del 16.4.2014, 8.5.2014, 15.5.2014, 5.6.2014, 12.6.2014, 19.6.2014, 3.7.2014, 10.7.2014), all'udienza del 18.9.2014 - assente per rinuncia a comparire l'imputato, di cui era stato, per tale data, programmato l'esame - il PM procedeva a formulare nei confronti del L. V. ai sensi dell'art. 517 c.p.p., la contestazione suppletiva relativa al delitto di cui agli artt. 110, 319, 319 bis, 320, 321 c.p., in relazione all'art. 322 bis co. 2 n. 2 c.p., nei termini di cui all'imputazione che veniva allegata per iscritto al verbale di udienza, per connessione ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) c.p.p.

Quindi, preso atto della contestazione formulata dal PM, il Tribunale - ai sensi dell'art. 519 c.p.p. - disponeva il rinvio del processo concedendo il richiesto termine a difesa, funzionale alla individuazione ed indicazione, nell'interesse del L. dei mezzi istruttori da articolare in rapporto alla contestazione suppletiva, ovvero alla valutazione di accedere, in relazione ad essa, ad eventuale rito alternativo, una volta avvenuta, ai sensi dell'art. 520 c.p.p., la notifica anche all'imputato - rinunciante a comparire - del verbale di udienza contenente detta imputazione.

Alla successiva udienza del 16.10.2014, alla quale il L. presenziava in stato di detenzione cautelare, su richiesta articolata e motivata dei difensori, non opposta dal rappresentante dell'ufficio del PM, veniva concesso dal Tribunale, per le medesime ragioni già prospettate in data 18.9.2014, ulteriore breve rinvio del processo, previa declaratoria di sospensione dei termini della custodia cautelare. Era, pertanto, differito, per evidenti ragioni di opportunità, anche il già programmato esame del L.

All'udienza del 23.10.2014, l'imputato presente, a mezzo dei suoi legali, chiedeva di definire la propria posizione in ordine al fatto-reato di cui alla contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena finale di mesi undici di reclusione, così determinata:

- pena base, anni due di reclusione;
- ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad anni uno e mesi quattro;
- ridotta, infine, per la scelta del rito a quella finale suindicata.

Il PM prestava il proprio consenso.

Quindi il Tribunale, in ottemperanza alle vigenti regole tabellari, disponeva lo stralcio della posizione processuale del L. [redacted] in relazione al delitto di cui alla contestazione suppletiva oggetto della richiesta di rito alternativo, e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione del fascicolo di nuova formazione ad altro Collegio, rinviando per la comunicazione delle determinazioni assunte all'udienza del 6.11.2014 (l'attività dibattimentale, pertanto, proseguiva dinanzi al collegio A della VI sezione penale, esclusivamente per i fatti di cui all'originaria imputazione contenuta nel decreto di giudizio immediato del 13.2.2014).

All'udienza del 6.11.2014, presente il detenuto L. [redacted], il Presidente del Collegio dava atto che, con provvedimento del 28.10.2008 n. prot. 87/2014, il fascicolo stralciato era stato assegnato al collegio B della I^a sezione penale del Tribunale dinanzi al quale era, pertanto, disposto il rinvio per l'udienza del 20.11.2014, con la materiale trasmissione degli atti.

In detta udienza, il Tribunale designato procedeva a rinviare la trattazione del processo, ritenuta non univocamente espressa da parte dell'imputato L. [redacted] la volontà di rinunciare a presenziare alla detta udienza e non, piuttosto, a quella già programmata dinanzi alla VI sezione penale, alla quale l'acquisita dichiarazione di rinuncia a comparire resa dal detenuto all'ufficio matricola risultava indirizzata.

Alla successiva udienza del 18.12.2014, assente per rinuncia il detenuto L. [redacted], la difesa ed il PM si riportavano, rispettivamente, al calcolo di pena già articolato all'udienza del 23.10.2014 e al consenso già espresso in quella sede; quindi il Tribunale, sentito anche il PM che nulla opponeva, differiva ad altra data la definizione del processo, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata dal difensore, che rappresentava, anche in ragione dell'ora tarda, l'impellenza di altri impegni professionali, già programmati ed indifferibili, non compatibili con la propria permanenza in udienza per la prosecuzione delle attività processuali.

In data 22.1.2015, il detenuto L. [redacted] V. [redacted], anche attraverso il proprio difensore di fiducia, riproponeva la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., nella misura finale di mesi undici di reclusione, che veniva così ricalcolata:

- pena base, anni due di reclusione;
- pena ridotta ad anni uno e mesi quattro di reclusione per la concessione delle circostanze

attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.;

- pena ridotta, infine, per la scelta del rito a quella finale suindicata.

Nuovamente raccolto il consenso del PM, ed acquisiti formalmente al fascicolo processuale gli atti utili per la decisione, il Tribunale si riservava la deliberazione.

All'esito della camera di consiglio, era data pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza, con riserva del deposito della motivazione nei termini di legge.

Ritiene il Tribunale di accogliere la richiesta di applicazione della pena, nei termini concordati tra le parti, in relazione al delitto di cui alla contestazione suppletiva articolata dal PM nei confronti dell'imputato all'udienza del 18.9.2014 (Corte Cost. sent. n. 265 del 3.5.1994).

In proposito, si osserva che non sussistono, innanzitutto, i presupposti per addivenire ad una sentenza di proscioglimento nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., tenuto conto delle complessive risultanze emergenti dagli atti del fascicolo, ed in particolare dalla copiosa documentazione acquisita, dagli esiti delle intercettazioni, nonché dai verbali dibattimentali relativi alle dichiarazioni dei testi e imputati di reato connesso o collegato esaminati nel corso dell'istruttoria già espletata in riferimento al processo c.d. "madre" (cfr., tra le altre, le deposizioni di P. R. R. F. V.).

Trattasi, in particolare, di complessi e variegati elementi probatori, che appaiono univocamente convergenti nel senso di porre in luce, in relazione agli affari economici oggetto di contestazione, il consolidato ruolo del L. W. , quale consapevole intermediatore, in carenza di incarichi ufficiali, nella realizzazione a livello internazionale, anche a proprio personale profitto, di pratiche corruttive volte ad assicurare ad imprese di nazionalità italiana (nella specie, quelle riferibili alla Impregilo s.p.a.) l'aggiudicazione di commesse pubbliche, anche a condizioni di favore, da parte del governo di Panama, in cambio della promessa, o della effettiva elargizione, in modo occulto, al ed ad altri personaggi allo stesso collegati di rilevanti importi di danaro, per il tramite dello stesso L.) Detto ruolo sarebbe stato svolto dall'imputato anche in ragione dei

personali rapporti di amicizia instaurati ed intrattenuti con R. Ma () a sua volta socio di fatto dell'imprenditore R. O. A.) Le imprese di quest'ultimo, peraltro, avrebbero direttamente beneficiato di quanto i vertici dell'Impregilo s.p.a., nell'ambito delle pianificate relazioni corruttive, si erano impegnati ad offrire a titolo di finanziamento per la realizzazione di alcune opere (cfr. vicenda relativa alla costruzione dell'ospedale pediatrico di Veraguas), ovvero avrebbero elargito per altre causali, secondo meccanismi

operativi tali da mascherare le reali ragioni sottese al trasferimento di dette somme, in realtà costituenti nient'altro che la remunerazione sinallagmatica da parte della stessa Impregilo in favore del M... fortemente sponsorizzata dal L... per il compimento da parte del detto pubblico ufficiale estero di atti contrari ai doveri di ufficio in relazione all'aggiudicazione di appalti di interesse per la predetta società italiana.

Ciò posto, corretta appare la qualificazione giuridica dei fatti così come rubricati, nonché i meccanismi di calcolo adottati per la determinazione concreta della pena.

E' possibile, invero, riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione del complessivo contegno processuale, volto anche alla rapida definizione del giudizio instauratosi a suo carico in relazione alla formalizzata contestazione suppletiva.

Validamente, poi, è stato operato il bilanciamento delle dette circostanze, in termini di prevalenza sulla rubricata aggravante di cui all'art. 319 bis c.p.

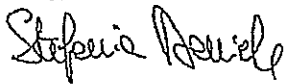
Congrua e correttamente calcolata la pena proposta, rispettosa del disvalore dei fatti e del ruolo in concreto rivestito dal L... nella complessa operazione illecita oggetto della imputazione in argomento.

P.Q.M.

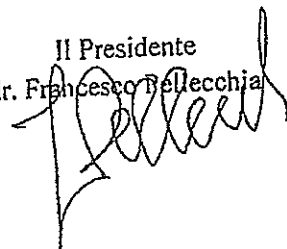
Letti gli artt. 444. c.p.p. e ss, applica all'imputato, su accordo delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, con la diminuzione del rito, la pena di mesi undici di reclusione.

Napoli, 22.1.2015

Il Giudice estensore
dr.ssa Stefania Daniele



Il Presidente
dr. Francesco Bellecchia



AG 862/14 R.G.

TRIBUNALE DI NAPOLI
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Penale
Prima Sezione Penale

Tel 081 2233820-1-2-3-4-6-7-8 Fax 081 2233825

ANNOTAZIONI SULLA SENTENZA N.

Avviso deposito sentenza comunicato ex art. 548 co. 1 cpp al PG il
Avviso deposito sentenza comunicato ex art. 548 co. 2 cpp al PM il
Avviso deposito sentenza comunicato ex art. 548 co. 1 cpp al difensore il
Estratto contumaciale e avviso di deposito sentenza notificato all'imputato il

Sentenza irrevocabile dal

N..... Repertorio

REGISTRARIO GIUDIZIARIO
Dott. Amorico Santoro

Proposto **APPELLO/RICORSO** da

il

Comunicata impugnazione a ☐ PM e PG il
☐ IMPUTATO il
☐ PARTE CIVILE il
☐ RESPONSABILE CIVILE il

Atti alla Corte d'Appello il

1202/14
9/2/15

1298/15
TRIBUNALE DI NAPOLI

Consilia 23/5/15